

Regolamento aziendale per le segnalazioni di condotte illecite

Art. 1 Premessa

Art. 2 Riferimenti.

2.1 Normativi

2.2 Aziendali

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Scopo

Art. 5 Soggetti tutelati

Art. 6 Canale di segnalazione interna

Art. 7 Invio della segnalazione

Art. 8 Gestione del canale di segnalazione interna.

Art. 9 Canale di segnalazione esterna

Art. 10 Denunce all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 Oggetto della segnalazione

Art. 12 Delimitazioni dell'ambito di applicazione oggettivo.

Art. 13 Caratteristiche della segnalazione

Art. 14 Segnalazioni anonime.

Art. 15 Gestione della segnalazione

Art. 16 Conservazione dei dati

Art. 17 Trattamento dei dati

Art. 18 Tutela della riservatezza

Art. 19 Divulgazioni pubbliche

Misure di Protezione

Art. 20 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Art. 21 Divieto di ritorsione

Art. 22 Misure di sostegno

Art. 23 Protezione dalle ritorsioni

Art. 24 Limitazioni di responsabilità

Art. 25 Sanzioni

Art. 26 Eventuale conflitto di interessi del RPC e del RT

Art. 27 Relazione annuale

Art. 28 Sezione eventi corruttivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Art. 29 Informazione e formazione

Art. 1 Premessa

La legge n. 190 del 2012, precisamente all'articolo 1 comma 51, ha introdotto l'articolo 54 bis al Decreto legislativo 165 del 2001, prevedendo che il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Attraverso l'istituzione della segnalazione di illeciti il legislatore ha inteso consentire l'emersione di illeciti da parte dei pubblici dipendenti garantendo la tutela della persona segnalante ed è uno degli strumenti, insieme al Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, il Codice di comportamento, i codici etici ecc., individuati per la corretta gestione dei beni pubblici e delle risorse affidate ai pubblici funzionari preservandole alla cura dell'interesse collettivo.

L'istituto ha avuto una evoluzione nel tempo fino all'attuale assetto dettato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Dapprima, a regolamentare la materia, era intervenuta la legge 30 novembre 2017 n. 179 'Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato', con disposizioni più specifiche di completamento dell'istituto ampliandone le tutele - riscrivendo l'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 - e prevedendo la tutela del dipendente e collaboratore che segnala illeciti nel settore privato oltre che integrare la disciplina in materia di obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1 comma 5 della stessa legge n. 179/2017, aveva dettato le linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni con

propria Deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)'.

Da ultimo è intervenuto il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Le disposizioni del decreto legislativo e della normativa europea tendono oggi a rafforzare i principi di trasparenza e di responsabilità delle istituzioni democratiche mediante il rafforzamento della protezione delle persone che contribuiscono all'emersione di situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - riscrivendo e ampliando l'ambito soggettivo dei possibili segnalanti -esteso anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione - e introducendo a fianco del canale di segnalazione interna la possibilità di segnalazione esterna e di divulgazione pubblica, a conferma dell'intenzione del legislatore di creare le condizioni concrete per il citato rafforzamento dell'istituto e renderlo, al pari di altri strumenti, presidio di legalità e buon andamento delle amministrazioni.

Art. 2 Riferimenti.

2.1 Normativi

Legge 6 novembre 2012 n. 190 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione'.

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'

Determinazione Autorità nazionale Anticorruzione n. 6 del 28 aprile 2015 'Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)'

Legge 30 novembre 2017 n. 179 'Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato'.

Deliberazione Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione – Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing). Documento in consultazione.

Garante per la protezione dei dati personali – Parere sullo schema di Linee Guida in materia di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing). 4 dicembre 2019

Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)'

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (R.G.P.D.) n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 'Codice in materia dei dati personali (Codice Privacy) e successive modifiche.

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

2.2 Aziendali

Deliberazione Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 32 del 29 gennaio 2016 'Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma triennale 'Trasparenza', Allegato 5 – Procedura di segnalazione illeciti ed irregolarità

Deliberazione Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 65 del 1° febbraio 2018 'Adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 e adozione del Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest'

Deliberazione Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 69 del 29 gennaio 2020 'Adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022'

Deliberazione Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1008 del 2 dicembre 2020 'Adozione Regolamento aziendale per le segnalazioni condotte illecite. Integrazione ed aggiornamento'.

Deliberazione Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 793 del 20 settembre 2021 'Regolamento Aziendale per le segnalazioni di condotte illecite – Modifiche a seguito delle Linee Guida ANAC'.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della attuazione della presente procedura, si richiamano le seguenti definizioni si cui al Decreto Legislativo 24/2023:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali¹;

¹ Per quanto riguarda le violazioni, si rimanda altresì al il comma 1, lett. A dell'art. 2 – Definizioni - del Decreto Legislativo n. 24/2023, che si riporta di seguito:

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna ;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna ;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui ai successivi articoli, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «RPCT aziendale» o «Responsabile»: Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e Responsabile aziendale per la Trasparenza;

q) «ANAC»: autorità Nazionale Anticorruzione;

Si intendono interamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 24/2023.

Art. 4 Scopo

Scopo del presente atto è quello di dettare una compiuta regolamentazione in materia di segnalazioni di condotte illecite pervenute all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, prevedere le modalità operative di trattamento delle segnalazioni nonché le competenze e le modalità di intervento delle Strutture aziendali e dei responsabili delle strutture interessate dalla segnalazione.

Il Regolamento intende altresì garantire la piena ed effettiva attuazione delle tutele previste dalla legge per i soggetti di cui al successivo art. 5 che consentono l'emersione di illeciti e irregolarità commessi in Azienda, permettendo di adottare tempestivamente le misure organizzative necessarie ed aggiornare la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di attività e Organizzazione.

Art. 4 5 Soggetti tutelati

Le previsioni del presente Regolamento si applicano ai soggetti di seguito elencati che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo o presentino denuncia all'autorità giudiziaria o contabile :

- dipendenti, a tempo determinato o indeterminato dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore dell'Azienda;
- i volontari e i tirocinanti;
- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela prevista si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni venga effettuata:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, laddove le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dalla normativa vigente si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Art. 6 Canale di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata per l'Azienda USL Toscana nord ovest al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile aziendale per la Trasparenza.

Ove la segnalazione interna sia presentata, o comunque pervenga, ad un soggetto diverso, deve essere trasmessa, tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile prevenzione della corruzione o al Responsabile Trasparenza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante e avendo cura di salvaguardarne la riservatezza.

La mancata trasmissione nei tempi richiesti nel comma precedente sarà valutata ai fini della responsabilità disciplinare del Dipendente.

Art. 7 Invio della segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatica, oppure in forma orale.

Nel caso di segnalazioni in forma orale, le stesse possono essere effettuate tramite telefonata ai Responsabili indicati nell'articolo precedente ovvero, su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto che dovrà essere fissato tempestivamente, comunque non oltre il termine di sette giorni.

Le segnalazioni possono essere presentate - in maniera alternativa e con la stessa valenza, indifferentemente dalla modalità con la quale vengono inviate purché complete dei contenuti richiesti – con le seguenti modalità:

1. tramite servizio postale con plico sigillato indirizzato al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con la dicitura 'Segnalazione': nel caso di segnalazione pervenuta all'Ufficio Protocollo, il plico pervenuto sarà inoltrato chiuso direttamente al RPCT aziendale;
2. per mezzo del servizio di posta interna, con modalità analoghe di quelle evidenziate al punto precedente;
3. all'indirizzo appositamente dedicato anticorruzionetrasparenza@uslnordovest.toscana.it per questo invio potrà essere utilizzato l'apposito modulo pubblicato sul sito web aziendale;
4. mediante segnalazione criptata via web attraverso il format, che l'Azienda USL intende rendere disponibile sulla rete aziendale, elaborato in modo che sia tutelata la riservatezza del segnalante.

Art. 8 Gestione del canale di segnalazione interna.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la Responsabile Trasparenza compiono tutte le attività necessarie per la corretta, tempestiva e completa gestione della segnalazione pervenuta attraverso i canali di segnalazione interna e, in particolare:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente e tempestivo seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Sul sito web aziendale, alla pagina <https://www.uslnordovest.toscana.it/amministrazione-trasparente-2/altri-contenuti/2698-whistleblowing>, sono messe a disposizione informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

Art. 9 Canale di segnalazione esterna

Può essere effettuata una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni previste dalla normativa vigente:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e questa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e' sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono state adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023

- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Art. 10 Denunce all'Autorità Giudiziaria.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale e, in questi casi, la segnalazione indirizzata al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione ed ad ANAC ai sensi del comma precedente, non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.

L'ambito applicativo degli articoli 361 e 362 del codice penale è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower, che può segnalare anche condotte illecite di altra natura: rimane fermo in ogni caso che, laddove il Dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 361 e 362 codice penale non può essere discriminato per via della segnalazione potendo beneficiare, in caso contrario, della tutela dalle misure ritorsive ai sensi degli articoli che seguono.

Art. 11 Oggetto della segnalazione

Il Regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione.

La segnalazione è effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione ed ha ad oggetto condotte illecite di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Per quanto riguarda le condotte illecite che si possono segnalare, le stesse sono da intendere in modo molto ampio e tale da ricomprendere tutte le segnalazioni che hanno lo scopo di prevenire e contrastare fenomeni che vanno dai reati contro la pubblica amministrazione, agli illeciti civili o amministrativi e alle irregolarità nella misura in cui costituiscano un indizio sintomatico di cattivo funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite.

I fatti oggetto di segnalazione comprendono, quindi, non solo i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, capo I, del Codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

A titolo meramente esemplificativo si possono citare i casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ancora, tra le condotte oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela, possono altresì essere ricomprese:

- comportamento non conforme ai doveri d'ufficio (es. mancato rispetto disposizioni di servizio, falsa attestazione della presenza in servizio ecc.);
- improprio utilizzo a fini personali o privati di beni aziendali quali autovetture, telefoni ecc.;

- accesso indebito ai sistemi informativi, anche mediante l'utilizzo di credenziali altrui, al fine di scavalcare le liste di attesa o comunque favorire l'interesse proprio o di altri;
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente quali ad esempio malattia, garanzie e tutele ex lege 104/92, congedi, permessi sindacali;
- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici e irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportino uno scorretto utilizzo del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico;
- fatti o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Azienda.
- rapporti inopportuni tra dipendenti e soggetti esterni all'Azienda per il conseguimento di interessi privati, mediante abuso della posizione pubblica ricoperta (es. utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, informatori scientifici ecc.);
- intenzionale errata classificazione di spese di bilancio e/o mancato accantonamento di fondi;
- distorto utilizzo di finanziamenti finalizzati;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale.

Possono formare oggetto di segnalazione anche attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Il contenuto della segnalazione, oltre ad indicare le condotte illecite, deve rispondere – come chiarito - all'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione; le ragioni dell'istituto sono infatti quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella Pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità rafforzando i principi di legalità e buon andamento cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica amministrazione.

Il contenuto del fatto segnalato deve, ad esempio, presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio un ostacolo o comunque una alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di una attività o di un servizio pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e della immagine dell'Amministrazione.

Sono ricomprese nel presente Regolamento anche le ipotesi in cui un dipendente presti servizio presso l'Azienda USL Toscana Nord Ovest in posizione di comando, distacco o altra situazione analoga ed anche in questi casi i soggetti destinatari della segnalazione sono quelli indicati all'art.6.

Art. 12 Delimitazioni dell'ambito di applicazione oggettivo.

La disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Non rientra nell'applicazione del presente Regolamento e resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Art. 13 Caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere circostanziata in maniera tale da consentire una analisi dettagliata dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite e devono risultare chiare in particolare:

1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
2. la descrizione del fatto;
3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È poi utile qualsiasi elemento a supporto della fondatezza della segnalazione stessa, quale:

- l'allegazione di documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci contenenti informazioni che il segnalante sa di essere false.

Al fine di facilitare l'accesso all'istituto, l'Azienda USL Nord Ovest ha predisposto un modello – presente sul sito aziendale - che il dipendente può utilizzare per effettuare la segnalazione: saranno in ogni caso prese in considerazione le segnalazioni pervenute in forma diversa o attraverso canali diversi da quelli individuati dalla presente regolamentazione.

Art. 14 Segnalazioni anonime.

Le segnalazioni anonime, proprio in virtù della finalità dell'istituto ed in particolare della tutela dell'integrità nello svolgimento dell'attività, sono prese in considerazione dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza aziendale ove siano circostanziate in maniera adeguata e rese con particolari tali da fare emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

In tali casi le segnalazioni saranno comunque oggetto di istruttoria da parte del RPCT aziendale e numerate separatamente rispetto alle altre segnalazioni; allo stesso modo saranno trattate le segnalazioni di soggetti estranei all'Azienda pervenute attraverso i canali destinati al *whistleblowing*. Nel caso di segnalazioni anonime non sono però applicabili ed estensibili le tutele previste da ultimo dal Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 , che non ricomprende nella tutela i casi per i quali il soggetto non fornisce le proprie generalità.

Art. 15 Gestione della segnalazione

Il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e la Responsabile per la Trasparenza effettuano l'esame preliminare entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione, a seguito del quale avviano l'istruttoria.

Al fine del completo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT:

- può avviare un dialogo con il segnalante chiedendo informazioni ulteriori e chiarimenti rispetto a quanto segnalato e l'integrazione dei documenti ove necessario, con le modalità indicate o anche di persona;
- può acquisire informazioni, atti e documenti dai Dipartimenti, Unità Operative, uffici dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, avvalendosi del loro supporto, anche tramite riunioni, audizioni o altre modalità che ritiene opportune ai fini della completezza dell'istruttoria;
- può coinvolgere terze persone o enti diversi, avendo cura di preservare la riservatezza del segnalante e degli eventuali segnalati.

Qualora le esigenze istruttorie richiedano che altri uffici all'interno dell'Azienda USL Nord Ovest debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, il RPCT provvederà a che non venga rivelata l'identità del segnalante, eliminando ogni elemento che possa, anche solo indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso.

Per la definizione dell'istruttoria il termine è di sessanta giorni dall'avvio della stessa.

Il RPCT può essere autorizzato dalla Direzione Aziendale ad estendere i termini di cui ai capoversi precedenti, fornendone adeguata motivazione.

Qualora il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, dispone l'archiviazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria e ai documenti eventualmente a disposizione.

Qualora, invece, ravvisi elementi di fondatezza della segnalazione, si rivolge agli organi interni o agli eventuali soggetti esterni che ne hanno competenza ove lo ritiene opportuno, per il completamento dell'istruttoria.

In particolare il RPCT interessa, una volta valutati i contenuti della segnalazione e sempre ove lo ritenga opportuno e, ove possibile, senza fare riferimento alla segnalazione, i Direttori di Dipartimento, di Zona Distretto e della Rete Ospedaliera ovvero i Direttori di Area e/o di Unità Operativa che dovranno tempestivamente intervenire sulla base del sollecito del Responsabile per la prevenzione della corruzione provvedendo a:

- indicare, tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta, le misure organizzative nell'immediato necessarie a fronteggiare le irregolarità individuate nella segnalazione;
- individuare i processi a rischio da inserire nel Piano anticorruzione aziendale;
- prevedere le iniziative formative (corsi, seminari, focus group ecc.) necessarie per rafforzare il senso dell'etica e della legalità all'interno delle strutture, enucleando il profilo dei partecipanti.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e' sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la Responsabile per la Trasparenza interessano altresì l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per i profili attinenti alla responsabilità dei dipendenti e in modo da consentire l'immediato avvio dell'azione disciplinare; il RPCT e il Direttore UPD valutano sulla base delle segnalazioni pervenute in seguito all'adozione del

presente Regolamento se e come creare eventuali procedure volte a semplificare i rapporti e per una migliore qualificazione dei fatti.

Art. 16 Conservazione dei dati

Il RPCT conserva la documentazione relativa alle segnalazioni interne ed esterne in apposito fascicolo conservato in armadio chiuso a chiave esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Nel caso che la segnalazione venga effettuata telefonicamente al RPCT, la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione da parte del RPCT: il resoconto è sottoposto al segnalante che ne verifica il contenuto, chiedendone eventualmente integrazioni o rettifiche, confermando la trascrizione mediante sottoscrizione.

Il segnalante può effettuare la segnalazione in forma orale nel corso di un incontro con il RPCT e la segnalazione, previo consenso del segnalante, e' documentata mediante verbale: il resoconto è sottoposto al segnalante che ne verifica il contenuto, chiedendone eventualmente integrazioni o rettifiche, confermando la trascrizione mediante sottoscrizione.

Art. 17 Trattamento dei dati

Ogni trattamento dei dati personali, compresa con i soggetti esterni all'Azienda USL, è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali manifestamente non funzionali al trattamento di una specifica segnalazione non possono essere raccolti e, laddove acquisiti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Art. 18 Tutela della riservatezza

Le segnalazioni sono utilizzate esclusivamente per quanto necessario a dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, quali la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante: il trattamento dei dati da parte del Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e della Responsabile per la Trasparenza è improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Corollario necessario dell'obbligo di preservare l'identità del segnalante è che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 33 e s.m.i..

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata intende predisporre un sistema di gestione informatizzata del trattamento delle segnalazioni criptato.

La legge prevede altresì specifiche tutele in caso di procedimento penale, procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e procedimento disciplinare, in relazione all'identità del segnalante.

Procedimento Penale: nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale che prevede

l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Procedimento dinanzi alla Corte dei Conti: nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Procedimento disciplinare: nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere mai rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare soltanto una volta acquisito il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

L'identità del segnalante non sarà rivelata se non quando necessario e comunque a seguito del consenso acquisito da parte dello stesso: della rivelazione dei dati è dato avviso al segnalante con comunicazione scritta che espone le ragioni della rivelazione dei dati.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante nei casi non consentiti è fonte di responsabilità disciplinare, salvo le diverse e ulteriori responsabilità civili e penali.

Anche nel caso in cui la segnalazione o la relazione di risultanze istruttorie redatta dal RPCT nelle proprie attività di competenza venga inoltrata a soggetti terzi, deve essere prestata la massima attenzione alla tutela della riservatezza del segnalante avendo cura di espungere tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata, anche nel caso di segnalazione inoltrata all'Azienda USL dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

In caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, al Dipartimento Funzione Pubblica o a qualsiasi altro Soggetto, il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione evidenzierà in maniera chiara che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza propria della segnalazione illeciti; il RPC comunica al segnalante tempestivamente, e comunque entro le 48 ore successive all'invio, a quale Soggetto o Amministrazione la segnalazione è stata trasmessa.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, e' sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. la segnalazione è stata trasmessa e tali soggetti o enti sono considerati da quel momento Titolari del trattamento.

Laddove l'Autorità Giudiziaria o contabile chiedano per esigenze istruttorie al RPC aziendale, nell'ambito di indagini penali o contabili, di conoscere l'identità del segnalante, l'indicazione può essere fornita avvertendo preventivamente il segnalante.

Nel caso di segnalazioni trasmesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione all'Azienda USL Toscana nord ovest, il RPCT tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Art 19 Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica può beneficiare della protezione prevista negli articoli successivi, laddove:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non ha avuto riscontro in merito alle misure adottate per dare seguito alla segnalazione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto da segnalare, ad esempio possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Misure di Protezione

Art. 20 Condizioni per la protezione della persona segnalante

La protezione è garantita alla persona segnalante indipendentemente dai motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente, che rimangono irrilevanti ai fini della protezione stessa.

Fermo restando le limitazioni di responsabilità previste dagli articoli successivi, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quando è accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Allo stesso modo non sono garantite le tutele nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata.

Le misure di protezione si applicano al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.
- la segnalazione o divulgazione pubblica e' stata effettuata sulla base delle previsioni del presente Regolamento.

Art. 21 Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile: l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia e' a carico di colui che li ha posti in essere.

Di seguito, a titolo meramente esemplificativo e senza escludere le altre possibili, si indicano alcune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, integrano gli estremi della ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il demansionamento o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione o il mancato invio alla formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note o le referenze negative;
- l'adozione o la proposta di adozione all'UPD di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la risoluzione anticipata o, ove fosse stato previsto, il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunit  economiche;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art 22 Misure di sostegno

Presso l'ANAC viene istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e l'elenco   pubblicato dall'ANAC sul proprio sito.

Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalit  di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonch  sulle modalit  e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art 23 Protezione dalle ritorsioni

Gli atti assunti in violazione del precedente art. 21 sono nulli. Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorit  giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le persone segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito: l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Art. 24 Limitazioni di responsabilità

Non e' punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto - diverso da quello evidenziato nel precedente articolo 12, comma 3 - o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile e' stata effettuata con le modalita' previste nel regolamento e delle disposizioni normative nazionali.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, e' esclusa altresì ogni ulteriore responsabilita', anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilita' penale e ogni altra responsabilita', anche di natura civile o amministrativa, non e' esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 25 Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le sanzioni amministrative pecuniarie nei seguenti casi:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 20, comma 2 del presente Regolamento, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 26 Eventuale conflitto di interessi del RPC e del RT

Qualora il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione si trovi in posizione di conflitto di interessi nella gestione della segnalazione, lo stesso sarà sostituito nella gestione e nella analisi della segnalazione dal Responsabile aziendale per la Trasparenza.

Analogamente in caso di conflitto di interessi della Responsabile Trasparenza la gestione della segnalazione sarà seguita dal solo Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 27 Relazione annuale

Il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione pubblica sul sito dell'Azienda USL Nord Ovest entro il 15 dicembre di ogni anno, o entro il diverso termine stabilito dall'Autorità nazionale Anticorruzione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Nell'ambito della relazione annuale il Responsabile per la prevenzione della corruzione indica le procedure adottate e le misure da adottare a tutela della garanzia dell'anonimato e di azioni discriminatorie, il numero delle segnalazioni pervenute da parte dei dipendenti e le eventuali segnalazioni anonime.

Art. 28 Sezione eventi corruttivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Le segnalazioni pervenute sono oggetto di istruttoria da parte del responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione con i responsabili delle strutture interessate e rappresentano uno degli strumenti per la mappatura del rischio nella predisposizione della Sezione eventi corruttivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione aziendale.

A tal fine i Direttori di Dipartimento, Area e Unità Operativa a seguito delle irregolarità evidenziate nelle segnalazioni individuano:

- i processi a rischio da inserire nel Piano
- le misure organizzative volte a fronteggiare le irregolarità segnalate
- tutte le azioni necessarie, comprese quelle formative, volte a rafforzare l'integrità in ambito aziendale.

Il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione supporta i i responsabili nel processo di trattamento del rischio e segnala alla Direzione aziendale le criticità e le azioni da prendere in ambito aziendale.

Art. 29 Informazione e formazione

Per consentire la più ampia diffusione, si evidenziano i contenuti minimi relativi all'informazione ai Dipendenti ed alla formazione da effettuare successivamente all'adozione del presente Regolamento, fatta salva ogni altra ulteriore iniziativa:

- comunicazione specifica ai Direttori di Dipartimento, per la conoscenza e la diffusione all'interno delle strutture dirette e quale strumento di tutela dell'integrità dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

- *newsletter* a tutti i dipendenti con evidenza dell'adozione del Regolamento e delle finalità dell'istituto;
- pubblicazione sul sito dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Amministrazione Trasparente sia in Disposizioni generali sia in Altri contenuti nella parte relativa alla prevenzione della corruzione e Trasparenza
- esposizione nell'ambito della formazione dedicata alla prevenzione della corruzione e Trasparenza;
- con notizia sull'home page del sito aziendale dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PASQUALINO SCARMOZZINO

DATA FIRMA: 08/05/2024 15:17:29

IMPRONTA: 38353633373131396561613265306131643033316334616634613138663462303932336635626130